



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

**N. 971
del
21/12/2022**

OGGETTO:PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. Servizio di progettazione di uno Studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell'intervento di "Realizzazione struttura di copertura aree sportive (Scuola G. Ghirotti)".

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

Premesso che:

- con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo per progetti di rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. - sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'articolo 28 del decreto-legge 1° marzo 2022, sono state finanziate le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021;
- il Comune di Volpiano risulta inserito nell'Allegato 4 "Domande ammesse con lo scorrimento" e che più precisamente alla:
 - ✓ codice ministeriale 1010813000
 - ✓ codice BDAP 578342930453531001
 - ✓ è inserita l'opera denominata ***"Realizzazione struttura di copertura aree Sportive (Scuola Ghirotti)"***
 - ✓ CUP J38B18000710004;
 - ✓ Target 800
 - ✓ Costo complessivo €.150.000,00
 - ✓ Contributo concesso €.140.000,00
 - ✓ Quota cofinanziata €.10.000,00
- in data 29/04/2022, ovvero nei termini previsti, il Sindaco ha provveduto a sottoscrivere l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno;

Considerato che:

- nel corso di una prima stima dell'opera dovuta al rinnovato scenario normativo in tema di revisione dell'aumento dei prezzi dopo la legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022 è emersa la necessità di incrementare la quota di cofinanziamento di ulteriori € 46.000,00;
- che l'intervento è stato inserito nei documenti di programmazione dell'Ente, nello specifico nel Piano Triennale delle OO.PP. 2022/24 (4° variazione), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 67 del 19/12/2022 e costituente nota di aggiornamento al DUP 2022/24 per un importo di €.196.000,00, oltre che nel Piano Triennale delle OO.PP. 2023/25 (1° variazione), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 76 del 19/12/2022 e costituente nota di aggiornamento al DUP 2023/25 per un importo di €.196.000,00;
- alla data di predisposizione di quest'ultimo atto non si era ancora giunti all'indizione della procedura di affidamento dell'opera;

Preso pertanto atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2022 è stata approvata la Variazione n.ro 25 (venticinque) al bilancio di previsione 2022/2024, nella quale è stato disposto di incrementare il cofinanziamento di ulteriori €.46.000,00 con AVANZO alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi, ex cap. 3119.20 REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI) (FIN AVANZO LIBERO 2021);

Considerato che:

- con Determinazione n. 440 del 17/06/2022 è stato accertato l'importo di **€. 140.000,00** sull'annualità 2022 con imputazione sul TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti - CATEGORIA 0100 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche, alla risorsa 730.20 denominata "P.N.R.R. MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE MISURE DI RIGENERAZIONE URBANA (art. 1 c. 42 L 27 dicembre 2019 n. 160) PER LA REALIZZAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA AREE SPORTIVE (Scuola Ghirotti) (u= 3119.99) dando sin d'ora atto che quando sarà noto il cronoprogramma dell'opera, ed in ogni caso entro il termine per il riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio in corso, si procederà ad adeguare l'imputazione dell'entrata e della correlata spesa;
- la restante quota di **€ 56.000,00** è stata finanziata con avanzo di amministrazione derivante dal conto di bilancio 2021 applicato al bilancio di previsione 2022 alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo

libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, Macroag. 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi, **ex cap. 3119.20 REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI) (FIN AVANZO LIBERO 2021)** conto gestione competenza del bilancio di previsione 2022;

Richiamata la Determinazione n. 768 del 27/10/2022 con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la Geom. Maria SORTINO – Cat. C4 quale dipendente di Questo Ente presso il Servizio LL.PP. e Patrimonio possedendo i requisiti di cui all'art. 4 - comma 4.2 - lett. b) - punto 1 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Considerato che in data 31/10/2022 è stato redatto il Documento di Pianificazione e Programmazione dall'istruttore tecnico Geom. Maria SORTINO;

Ravvisato che secondo i disposti di cui all'art. 2 del già citato Atto è obbligatorio provvedere alla stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023;

Ritenuto pertanto che si rende necessario provvedere ad affidare il servizio di progettazione in esterno, facendo ricorso ai disposti di cui all'art. 24, co. 1, lett. d) del D.lgs n. 50/2016 che statuisce le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori, possano essere affidate anche ai professionisti singoli ed associati di cui al successivo art. 46 dello stesso Decreto;

Preso atto che l'art. 48 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, al comma 5, stabilisce che, in deroga ai disposti di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “....omissis...è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica di cui all'art. 23 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.....”;

Atteso che per la natura dei lavori in oggetto, si ritiene fattibile il ricorso all'appalto integrato, ponendo quindi a base di gara il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica, redatto secondo le Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica, da porre a base dell'affidamento di contratto per lavori pubblici del PNRR e del PNC, pubblicate dal MIMS e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Considerato che a tal proposito in data 31/10/2022, il RUP, ha redatto la Relazione Generale, sulla scorta del precedente Documento di Programmazione e Pianificazione, nel quale alla luce di quanto sopra, suggeriva di procedere ad affidare il solo servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, da porre a base di gara per l'avvio di un appalto integrato, quantificando il corrispettivo per lo svolgimento del suddetto servizio in €12.857,00 oltre contributi e I.V.A., previo utilizzo delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale 17/06/2016;

Assunto che è stata, quindi, accertata la carenza in organico di personale con specifiche competenze di carattere tecnico in materia di ingegneria strutturale e impiantistica rendendo necessario affidare a professionisti esterni l'incarico medesimo;

Rilevato che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con comunicato del 17 dicembre 2021, si è espresso nel senso che la disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate dall'articolo 37, commi 1 e 2 primo periodo, del codice degli appalti in virtù dei quali “.....omissis.. *non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150.000,00 euro per lavori.....omissis*”;

Preso atto:

- ✓ di quanto disposto dall'art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che ha introdotto modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 disponendo che “*nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal (citato) articolo 37, comma 4 (del codice dei contratti) attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*”.

- ✓ che per le opere afferenti al PNRR in applicazione dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 52, comma 1.2 sopra richiamati, la stazione appaltante, qualora sia comune non capoluogo di provincia, deve procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:
 1. ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
 3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
 4. ricorrendo ad unioni di comuni, province, città metropolitane o comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;
 5. ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016;
- ✓ che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con comunicato del 17 dicembre 2021, si è espresso nel senso che la disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate dall'articolo 37, commi 1 e 2 primo periodo, del codice degli appalti in virtù dei quali:
 1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150.000 euro per lavori,
 2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35 per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150.000 euro ed inferiori ad un milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria;
- ✓ del quesito posto in relazione all'articolo 13 "Modalità di gestione degli interventi" dell'avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu, nel quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, partendo dalla considerazione che non è stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e soggetti aggregatori di cui all'articolo 38 del codice degli appalti, ha comunicato che ai sensi dell'art. 216, co. 10 del codice, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Da qui la conseguenza logica secondo cui il comune non capoluogo, qual è Volpiano, iscritto all'Anagrafe unica delle Stazione appaltanti (AUSA) al n.ro 187258, può procedere autonomamente, senza essere soggetto agli obblighi individuati al comma 4 dell'articolo 37, affidando direttamente servizi di progettazione di importo inferiore alla soglia di valore pari ad euro 139.000,00;

Dato atto che:

- il RUP ha proposto di avviare la procedura di affidamento diretto su piattaforma Traspere, richiedendo un'offerta all'Ing. Marco FINAZZI con studio in via Isonzo n. 11/15 – 25036 Palazzolo Sull'Oglio (BS), quale progettista della realizzazione di una struttura lamellare adiacente al Palazzetto dello Sport, eseguito nel 2019, il quale ha dimostrato grande professionalità ed esperienza nel settore;
- con nota prot. n. 25291 del 28/10/2022 è stata caricata sulla piattaforma "TRASPARE" la lettera di invito a presentare offerta per il servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica, dell'opera denominata "***Realizzazione struttura di copertura aree Sportive (Scuola Ghirotti)***", all'Ing. Marco FINAZZI;

Visto il verbale di aggiudicazione in via diretta del 21/11/2022 a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale emerge che l'offerta presentata sulla piattaforma telematica TRASPARE dall'Ing. Marco FINAZZI con studio in via Isonzo n. 11/15 – 25036 Palazzolo Sull'Oglio (BS), allegato al presente provvedimento, è pari al ribasso del **6,6656%** sull'importo a base di gara di €12.857,00 determinando un importo di **€12.000,00** oltre il 4% CNPAIA di €480,00 ed IVA al 22% di €2.745,60 per un totale complessivo di **€15.225,60**;

Dato atto che dal sopra citato verbale emerge che l'Ing. Marco FINAZZI è in possesso dei requisiti amministrativi necessari alla definitiva aggiudicazione e quindi alla stipula del contratto;

Rilevato che sebbene l'affidamento del servizio in questione, rientra nell'ambito del PNRR, ovvero sottoposto al principio delle "pari opportunità generazionali e di genere, inclusione lavorativa delle persone con disabilità" nello specifico lo stesso è in deroga, in quanto ricorre la condizione di cui ai disposti di cui all'art. 47, comma 7 della L. n. 108/2022 *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazioneomissis..... dandone adeguata e specifica motivazione.....omissis"*;

Ritenuto pertanto, per quanto concerne le norme specifiche in materia di PNRR che:

- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- il comma 4, dell'art. 47 del D. L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *"di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile"*;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con gli obiettivi di universalità sociale, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;
- le *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"* adottate con decreto del 07.12.20221 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, definiscono le modalità e i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art. 47, del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione femminile e giovanile, stabilisce che eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo alla stessa;
- la motivazione deve riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure per prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento diretto ad un operatore professionista (e quindi una procedura non costituente gara a tutti gli effetti), si ritiene possibile derogare al predetto obbligo imponendo comunque al professionista medesimo, laddove debba assumere personale per il servizio medesimo di attenersi alle norme previste dal PNRR, in materia di assunzioni di giovani e donne. La violazione di tale norma comporta l'applicazione della penale pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 6 del citato D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- per quanto concerne la regola sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3 bis del citato Decreto) il professionista ha dichiarato di essere in regola con le norme vigenti, non occupando un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità (nel caso di specie il professionista ha dichiarato di avere n. 0 dipendenti),
- infine, nel caso di specie non rilevano gli ulteriori obblighi di cui all'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, in ordine al rapporto sulla situazione del personale, atteso che l'operatore economico non occupa più di 50 dipendenti;

Precisato che sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, laddove necessario, si procederà a richiedere eventuali pareri, mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi, così come indicato al già citato comma 5 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, in quanto lo stesso rappresenta il massimo livello di progettazione, ovvero quello da porre a base di gara per l'affidamento con il sistema dell'appalto integrato dei lavori di **"REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI)"**;

Dato atto che è necessario impegnare la spesa emergente dal presente atto di **€ 15.225,60** tasse incluse alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi, **ex cap. 3119.20** REALIZZAZIONE STRUTTURE

DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI) (FIN AVANZO LIBERO 2021) conto gestione competenza del bilancio di previsione 2022;

Rilevato che il codice CIG è **9466317BE7**;

Rilevato che:

- la spesa emergente dal presente atto di **€.15.225,60** è finanziata con AVANZO;
- la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico avverrà con l'invio della lettera commerciale;

Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L.3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2022;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024 del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/04/2022;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Ritenuto di dover procedere ad effettuare sul sito web dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - la prescritta pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Atteso quindi che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 18 della D.L. n. 83 del 22.06.2012;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 109 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 803 del 27/10/2022 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Monica VERONESE, categoria D, posizione economica D5, tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;

DETERMINA

1. di approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere ad affidare l'incarico professionale, per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, dell'opera denominata "REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI)", all'Ing. Marco FINAZZI libero professionista con studio in via Isonzo n. 11/15 – 25036 Palazzolo Sull'Oglio (BS);
3. di approvare l'offerta trasmessa sulla piattaforma TRASPARE dell'Ing. Marco FINAZZI, il quale ha offerto un ribasso del **6,6656%** sull'importo a base di gara di €12.857,00 determinando un importo di **€. 12.000,00** oltre il 4% CNPAIA di €480,00 ed IVA al 22% di €2.745,60 per un totale complessivo di **€. 15.225,60** per l'affidamento dell'incarico professionale indicato in oggetto;

4. di impegnare la somma complessiva di **€. 15.225,60** tasse incluse alla **Missione 06** Politiche giovanili, sport e tempo libero, **Progr. 02** Sport e tempo libero, **Titolo II** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, Liv. 4 - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, Liv. 5 - U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi, ex cap. 3119.20 **REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI)** (FIN AVANZO LIBERO 2021) conto gestione competenza del bilancio di previsione 2022;
5. di dare atto che il codice CIG è **9466317BE7**;
6. di dare atto che la spesa emergente dal presente atto di **€. 15.225,60** è finanziata con AVANZO;
7. di approvare la bozza di lettera commerciale di formalizzazione dell'incarico affidato al professionista sopra citato, secondo i disposti di cui all'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8. di dare atto che nel caso di specie il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, così come indicato al già citato comma 5 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, rappresenta il massimo livello di progettazione, ovvero quello da porre a base di gara per l'affidamento con il sistema dell'appalto integrato dei lavori di "**REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI)**" e pertanto ricorrono le condizioni per la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate finanziate sia dall'anticipo del 10% del contributo che dalla quota di avanzo che costituisce cofinanziamento dell'opera ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n 4/2 al D.lgs 118/2011);
9. di prendere atto che la restante quota di contributo e la correlata spesa, pari ad € 126.000,00, sarà oggetto di reiscrizione nel bilancio di previsione 2023/25 annualità 2023 oltre che nei documenti di programmazione il cui iter di approvazione è attualmente in corso.
10. di dare atto che verrà pubblicato sul sito web del Comune di Volpiano, il provvedimento di affidamento dell'incarico conferito all'Ing. Marco FINAZZI libero professionista con studio in via Isonzo n. 11/15 – 25036 Palazzolo Sull'Oglio (BS), relativo all'affidamento l'incarico professionale, per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, dell'opera denominata "**REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI)**", dietro compenso pari ad **€.15.225,60** tasse incluse;
11. di dare atto che sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, laddove necessario, si procederà a richiedere eventuali pareri, mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi, così come indicato al già citato comma 5 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, in quanto lo stesso rappresenta il massimo livello di progettazione, ovvero quello da porre a base di gara per l'affidamento con il sistema dell'appalto integrato dei lavori di "**REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA AREE SPORTIVE (SCUOLA GHIROTTI)**";
12. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
13. di dare atto, che ai fini della presente prenotazione di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Maria SORTINO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954505.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

lì, 21/12/2022

Il Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni
Firmato Digitalmente
VERONESE Arch. Monica